

Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)

del 19 giugno 1995 (Stato 1° luglio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 12, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958¹
sulla circolazione stradale (LCStr),²

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina la procedura d'approvazione del tipo dei veicoli stradali, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento nonché dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli che sottostanno alla LCStr.

² Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano a titolo complessivo le prescrizioni della legge federale del 12 giugno 2009³ sulla sicurezza dei prodotti.⁴

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intendono per:

- a.⁵ tipo: il modello che sta alla base dell'approvazione dei veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento nonché dispositivi di protezione costruiti in serie; un tipo può essere suddiviso in varianti e versioni;
- b. approvazione del tipo: la conferma ufficiale della conformità di un tipo con le esigenze tecniche pertinenti e della sua idoneità all'uso previsto;
- c. approvazione generale UE⁶: l'approvazione del tipo del veicolo rilasciata da un'autorità di uno Stato membro della UE secondo il diritto UE;

RU 1995 3997

¹ RS 741.01

² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71).

³ RS 930.11

⁴ Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell'O dell'11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2749).

⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501).

⁶ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 325). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

- d. approvazione parziale UE o UNECE⁷: l'approvazione del tipo di un sistema o parte staccata di un veicolo, accessorio d'equipaggiamento o dispositivo di protezione, rilasciata da un'autorità secondo il diritto UE o UNECE;
- e. certificato di conformità UE: l'attestazione rilasciata dal fabbricante che un singolo veicolo corrisponde in ogni aspetto a un'approvazione generale UE;
- f.⁸ dichiarazione di conformità: la dichiarazione rilasciata per iscritto dal fabbricante secondo cui una parte staccata o un sistema di veicolo, un accessorio d'equipaggiamento o un dispositivo di protezione corrisponde alle esigenze tecniche pertinenti per l'immatricolazione in Svizzera;
- g. esame della conformità: l'esame della conformità di un veicolo, telaio, sistema o parte staccata di veicolo, accessorio d'equipaggiamento o dispositivo di protezione con il tipo approvato, eseguito su sondaggio per campione;
- h. contrassegno di conformità: il contrassegno ufficiale che conferma che una parte o sistema di veicolo, accessorio d'equipaggiamento o dispositivo di protezione corrisponde alle prescrizioni tecniche pertinenti;
- i.⁹ sistemi di veicoli: tutti i sistemi per un determinato tipo di veicolo che devono adempiere le esigenze tecniche, come l'impianto dei freni o i dispositivi di depurazione dei gas di scarico;
- k.¹⁰ fabbricante: la persona o l'ufficio responsabile nei confronti delle autorità d'approvazione del tipo per tutte le esigenze della procedura d'approvazione del tipo come anche per la garanzia della conformità della produzione. Non è necessario che il fabbricante partecipi direttamente a tutte le fasi della fabbricazione del veicolo, del sistema o della parte staccata del veicolo, oggetto della procedura d'approvazione del tipo;
- l.¹¹ scheda tecnica: certificato che sostituisce l'approvazione del tipo per un veicolo con approvazione generale UE;
- m.¹² valutazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto di esame di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1, che l'oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere;

⁷ Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 325). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU **1998** 2501).

⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU **1998** 2501).

¹⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU **1998** 2501).

¹¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

¹² Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2006 (RU **2007** 95). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 71).

- n.¹³ certificazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto di esame¹⁴ di un organo estero, che l'oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere.

Capitolo 2: Approvazione del tipo

Sezione 1: Generalità

Art. 3 Campo d'applicazione

¹ Sottostanno all'approvazione del tipo gli oggetti elencati nell'allegato¹⁵ 1.

² A richiesta possono essere rilasciate approvazioni del tipo anche per altri oggetti.¹⁶

Art. 3a¹⁷ Scheda tecnica per veicoli con approvazione generale

Per i veicoli viene rilasciata una scheda tecnica invece di un'approvazione del tipo se il tipo del veicolo dà tutte le garanzie di sicurezza e se:¹⁸

- a. un'approvazione generale UE è stata rilasciata sulla base di prescrizioni d'equipaggiamento e d'esame di livello almeno pari a quello delle prescrizioni vigenti in Svizzera; e
- b. sono disponibili i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni.

Art. 4 Esonero dall'approvazione del tipo

¹ Veicoli e telai importati per uso proprio sono esonerati dall'approvazione del tipo e possono essere notificati direttamente al Servizio cantonale d'ammissione.¹⁹

1bis ...²⁰

2 ...²¹

¹³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2006 (RU **2007** 95). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 325).

¹⁴ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 71). Di detta mod. è tenuto in tutto il testo.

¹⁵ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 325). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU **1998** 2501).

¹⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5805).

¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU **2005** 4193).

²⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 2 set. 1998 (RU **1998** 2501). Abrogata dalla cifra I dell'O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° ott. 2005 (RU **2005** 4193).

²¹ Abrogata dalla cifra I dell'O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° ott. 2005 (RU **2005** 4193).

³ Ogni anno, l'Ufficio federale esonera dall'approvazione del tipo i fabbricanti svizzeri per al massimo cinque veicoli o telai dello stesso tipo, della stessa variante o della stessa versione da essi prodotti.²²

⁴ I veicoli e telai esonerati dall'approvazione del tipo soggiacciono all'esame singolo²³ del servizio cantonale competente per l'ammissione.

⁵ Le parti staccate di veicoli, gli accessori d'equipaggiamento e i dispositivi di protezione muniti di un contrassegno di conformità UE, UNECE o OCSE sono esonerati dall'approvazione svizzera del tipo.

⁶ Le parti staccate di veicoli, gli accessori d'equipaggiamento e i dispositivi di protezione muniti di altri contrassegni di conformità stranieri o internazionali sono esonerati dall'approvazione del tipo, nella misura in cui i contrassegni di conformità sono stati rilasciati sulla base di prescrizioni che l'Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) ha riconosciuto come almeno equivalenti alle prescrizioni svizzere.²⁴

⁷ Per l'immatricolazione degli oggetti di cui all'allegato 1 numero 2 e dei veicoli trasformati è sufficiente una valutazione o una certificazione della conformità, oppure un rapporto di esame di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1.²⁵

Art. 5²⁶ Competenza

Il rilascio dell'approvazione del tipo compete all'Ufficio federale.

Art. 6 Titolare dell'approvazione del tipo per veicoli e telai

¹ Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.²⁷

² L'approvazione del tipo è rilasciata unicamente al titolare con domicilio o sede in Svizzera.

³ A ogni titolare dell'approvazione del tipo per veicoli o telai è attribuito un codice. Tale codice dev'essere registrato nel rapporto di perizia (mod. 13.20 A).

⁴ Con il consenso dell'Ufficio federale, il titolare dell'approvazione del tipo può autorizzare altri importatori a utilizzare la propria approvazione del tipo oppure può cederla a un altro importatore.²⁸

²² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU **2005** 4193).

²³ O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV (RS **741.41**).

²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU **2005** 4193).

²⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2006 (RU **2007** 95). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 71).

²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

²⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

²⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

Art. 7 Titolare dell'approvazione del tipo per parti e sistemi di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione

¹ Titolare è chi ottiene l'approvazione del tipo.

² L'approvazione del tipo è rilasciata unicamente a persone con domicilio o sede in Svizzera. Fanno eccezione le approvazioni internazionali del tipo.

³ Ogni persona è autorizzata a mettere in circolazione parti di veicolo, accessori di equipaggiamento e dispositivi di protezione che corrispondono al tipo approvato e sono muniti del relativo contrassegno di conformità.

Art. 8²⁹ Forma e contenuto dell'approvazione del tipo

¹ L'approvazione del tipo per veicoli, telai, sistemi di veicoli, parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione contiene le indicazioni necessarie all'immatricolazione e alla verifica.

² Forma e contenuto delle approvazioni internazionali del tipo rilasciate in Svizzera per sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento o dispositivi di protezione sono retti dalle pertinenti norme internazionali.

Art. 9 Diverse marche di tipi uguali

Se tipi uguali sono messi in circolazione sotto marche diverse, è rilasciata l'approvazione del tipo per ogni singola marca.

Art. 10³⁰ Rifiuto dell'approvazione del tipo

L'Ufficio federale rifiuta l'approvazione del tipo qualora l'oggetto non corrisponda alle prescrizioni svizzere oppure non dia tutte le garanzie di sicurezza

Art. 11³¹

Art. 12³² Modificazioni della serie

¹ Modificazioni del tipo approvato devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio federale.

² Quest'ultimo, sulla base degli elementi distintivi rilevanti e della classificazione per il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione e per le licenze di circolazione, decide:³³

²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3310).

³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

³¹ Abrogato dall'all. 4 cifra II n. 9 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4997).

³² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

³³ Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 9 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4997).

- a. se occorre modificare l'approvazione del tipo o rilasciarne una nuova;
- b. se è necessario un nuovo esame; oppure
- c. se è necessaria una nuova o ampliata approvazione straniera del tipo.

Sezione 2: Rilascio dell'approvazione del tipo³⁴

Art. 13 Principio

¹ L'approvazione del tipo è rilasciata se il tipo del veicolo dà tutte le garanzie di sicurezza e sono disponibili i documenti seguenti:³⁵

- a. un'approvazione generale UE;
- b. le approvazioni parziali UE;
- c.³⁶ le dichiarazioni di conformità del costruttore con rapporto di esame giusta l'articolo 14; oppure
- d. le approvazioni straniere o internazionali giusta l'articolo 15.

² Laddove non è presentato alcun documento ai sensi del capoverso 1, l'approvazione del tipo è rilasciata in base all'esame tecnico dell'oggetto previsto nella sezione 3.³⁷

Art. 14 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità è riconosciuta se:

- a.³⁸ il fabbricante dispone dell'infrastruttura necessaria per l'attuazione dell'esame oppure lo fa eseguire da un organo di controllo³⁹ accreditato o da quello designato dal servizio d'approvazione del rispettivo Paese;
- b.⁴⁰ il fabbricante esegue all'interno dell'azienda un controllo sistematico della qualità (ad es. comprova di certificazione ISO 9001 risp. EN 29001);
- c. l'Ufficio federale ha accesso ai dati e ai risultati d'esame.

³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU **2000** 2291).

³⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

³⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU **2000** 2291).

³⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU **2000** 2291).

³⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

³⁹ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 325). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU **1998** 2501).

Art. 15 Approvazioni secondo il diritto straniero o internazionale

Le approvazioni rilasciate da Stati esteri secondo il diritto nazionale o internazionale sono riconosciute ove le prescrizioni applicate siano di valore equivalente a quelle svizzere⁴¹. Il richiedente deve fornire la prova contemporaneamente all'iscrizione.

Art. 16 Domanda⁴²

¹ Il richiedente deve trasmettere all'Ufficio federale i documenti giusta l'articolo 13 unitamente al relativo modulo di domanda e ai dati richiesti in quest'ultimo.⁴³

² I documenti e i giustificativi devono essere redatti in lingua tedesca, francese, italiana o inglese. Documenti e giustificativi in altra lingua possono essere riconosciuti se sono accompagnati da una traduzione autenticata in una di queste lingue.

³ Un oggetto è considerato iscritto per l'approvazione del tipo allorquando il modulo di domanda e tutti i documenti necessari sono a disposizione dell'Ufficio federale.⁴⁴

⁴ Se invece di un'approvazione del tipo deve essere rilasciata una scheda tecnica, il richiedente deve trasmettere all'Ufficio federale l'approvazione generale UE unitamente al modulo di domanda e ai dati in esso richiesti.⁴⁵

⁵ L'Ufficio federale verifica i documenti e, se vi sono lacune o errori, li comunica al richiedente o gli rispedisce i documenti.⁴⁶

Art. 16a⁴⁷ Conservazione dei documenti

I documenti sono conservati dall'Ufficio federale per almeno 15 anni dal rilascio dell'approvazione del tipo.

⁴¹ OETV del 19 giu. 1995 (RS **741.41**), OETV 1 del 19 giu. 1995 (RS **741.412**), OETV 2 del 19 giu. 1995 (RS **741.413**), OETV 3 del 2 set. 1998 (RS **741.414**). Vedi RU **1998** 2501.

⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

⁴³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

⁴⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

⁴⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

⁴⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

⁴⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 set. 2000 (RU **2000** 2291). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

Sezione 3: Esame tecnico⁴⁸**Art. 17⁴⁹** Competenza

¹ L'esame tecnico deve essere effettuato da un organo di controllo riconosciuto per tale esame.

² L'Ufficio federale tiene un elenco accessibile al pubblico degli organi di controllo riconosciuti. Nell'elenco a ogni organo sono assegnati ambiti di competenza per esami tecnici di oggetti specifici.

³ Se per l'esecuzione di un esame tecnico non è riconosciuto alcun organo, l'Ufficio federale stabilisce la procedura.

Art. 17a⁵⁰ Riconoscimento

¹ L'Ufficio federale può riconoscere altri organi per l'esecuzione di esami tecnici.

² Gli organi che vogliono essere riconosciuti per un esame tecnico devono presentare domanda all'Ufficio federale.

³ Sono riconosciuti per l'esame tecnico se:

- a. sono accreditati per l'esame dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) oppure, in virtù degli articoli 4 capoverso 3 e 38 dell'ordinanza del 17 giugno 1996⁵¹ sull'accREDITamento e sulla designazione, da un organismo di accREDITamento di uno Stato estero o da esso delegato;
- b. possono dimostrare in modo plausibile di avere sufficiente conoscenza delle prescrizioni e dei documenti pertinenti all'esame (art. 19); e
- c. dispongono di un'assicurazione di responsabilità civile con una copertura minima di 10 milioni di franchi.

⁴ Per esami tecnici effettuati secondo piani di controllo (art. 19a), gli organi sono riconosciuti se:

- a. sono accreditati per un esame secondo il capoverso 3 lettera a e dall'accREDITamento si evince che dispongono delle competenze necessarie per l'esecuzione dell'esame secondo il piano di controllo; e
- b. dispongono di un'assicurazione di responsabilità civile secondo il capoverso 3 lettera c.

⁵ Non è necessaria un'assicurazione di responsabilità civile se la responsabilità è assunta da un'autorità statale o se l'esame è effettuato da un organo di controllo statale.

⁴⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71).

⁵⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71).

⁵¹ RS 946.512

⁶ La domanda di accreditamento deve essere presentata al SAS oppure a un organismo di accreditamento di uno Stato estero o da esso delegato.

⁷ L'accreditamento deve riferirsi alle prescrizioni e ai documenti relativi agli esami (art. 19).

⁸ Il SAS informa l'Ufficio federale in merito all'adeguamento, alla sospensione e alla revoca dell'accreditamento.

Art. 17^{b52} Diritti e doveri degli organi di controllo riconosciuti

¹ Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 sono autorizzati a rilasciare valutazioni e certificazioni della conformità nonché rapporti di esame.

² Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 sulla base di accreditamenti esteri devono informare l'Ufficio federale di eventuali adeguamenti, sospensioni e revoche di accreditamenti esteri.

³ Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 devono comunicare all'Ufficio federale qualsiasi modifica relativa all'assicurazione di responsabilità civile.

⁴ Su richiesta, devono fornire all'Ufficio federale e alle autorità d'immatricolazione informazioni sui loro documenti di controllo.

Art. 17^{c53} Possibilità di notifica

¹ Se un organo di controllo è riconosciuto, viene inserito nell'allegato 2.

² L'inserimento nell'allegato 2 consente la notifica secondo:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁵⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- b. l'Accordo del 20 marzo 1958⁵⁵ concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite.

³ Gli organi che vogliono essere notificati devono presentare domanda all'Ufficio federale. È possibile presentarla contemporaneamente alla domanda di riconoscimento.

⁵² Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71).

⁵³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71).

⁵⁴ RS 0.946.526.81

⁵⁵ RS 0.741.411

Art. 17^{d56} Revoca del riconoscimento

¹ Il riconoscimento per l'esecuzione di un esame tecnico è revocato:

- a. su richiesta dell'organo di controllo riconosciuto;
- b. se i requisiti di cui all'articolo 17a capoverso 3 o 4 non sono più soddisfatti; oppure
- c. se l'organo di controllo riconosciuto non rispetta le prescrizioni e i documenti relativi agli esami (art. 19) o i piani di controllo (art. 19a).

² L'Ufficio federale dispone la revoca del riconoscimento e di eventuali relative notifiche di cui all'articolo 17c capoverso 2. Il ricorso contro questa decisione non ha effetto sospensivo.

Art. 18⁵⁷ Esame

¹ Il richiedente deve affidare l'esame a un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1.⁵⁸

² Per ogni esame tecnico è stilato un verbale che contiene i dati necessari all'immatricolazione dei veicoli e quelli determinanti per stabilire le cause di incidenti.

Art. 19⁵⁹ Prescrizioni e documenti relativi agli esami

Le prescrizioni e i documenti relativi agli esami sono retti da:

- a. l'ordinanza del 19 giugno 1995⁶⁰ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e dagli atti normativi e norme internazionali ivi elencati;
- b. la presente ordinanza;
- c. le istruzioni basate sull'OETV e sulla presente ordinanza nonché da ulteriori regolamentazioni ufficiali relative agli esami tecnici.

Art. 19a⁶¹ Piani di controllo

¹ Se per gli esami di cui all'articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV non sono disponibili le prescrizioni e i documenti necessari, l'organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 predispone un proprio piano di controllo.

² L'organo di controllo è responsabile della correttezza oggettiva del piano di controllo.

⁵⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 71).

⁵⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU **2000** 2291).

⁵⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 71).

⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 71).

⁶⁰ RS **741.41**

⁶¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 71).

³ I piani di controllo devono essere tenuti aggiornati e presentati ogni due anni all'Ufficio federale per verificarne la plausibilità.

⁴ I costi sostenuti dall'Ufficio federale per verificare la plausibilità del piano di controllo sono a carico dell'organo di controllo.

Art. 20 Presentazione

¹ Il richiedente presenta l'oggetto iscritto nella versione originale o indicando le modificazioni che fossero già avvenute.

² Il richiedente è responsabile dello stato conforme alla serie e del funzionamento sicuro dell'oggetto esaminato e, ove lo esiga il modulo d'iscrizione, anche dell'ancoraggio sicuro del carico.

³ Veicoli, telai e sistemi di veicoli devono essere presentati da una persona che sia in grado di fornire informazioni sugli aspetti tecnici e sull'equipaggiamento dell'oggetto. ...⁶²

Art. 21⁶³ Luogo dell'esame tecnico

L'organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1⁶⁴ stabilisce il luogo dell'esame. Nella misura in cui sono a disposizione locali, installazioni e piste di prova adeguati, l'esame può essere eseguito ad esempio anche dall'importatore o dal fabbricante.

Art. 22⁶⁵

Art. 23 Esecuzione dell'esame tecnico di parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione

¹ In occasione degli esami tecnici di parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione, l'organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 può trattenere un modello di costruzione come prova o oggetto di confronto.

² Per gli oggetti distrutti o resi inutilizzabili in conseguenza dell'esame tecnico non è data pretesa a risarcimento. Ove lo esiga il richiedente, gli oggetti gli sono restituiti.

Art. 24 Comunicazione dei vizi

Se in occasione dell'esame tecnico è accertato che l'oggetto sottoposto a esame non corrisponde o corrisponde soltanto parzialmente alle prescrizioni svizzere, l'organo di

⁶² Per. abrogato dalla cifra I dell'O del 6 set. 2000, con effetto dal 1° ott. 2000 (RU **2000** 2291).

⁶³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU **2000** 2291).

⁶⁴ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 71). Di detta mod. è tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU.

⁶⁵ Abrogato dalla cifra I dell'O del 6 set. 2000, con effetto dal 1° ott. 2000 (RU **2000** 2291).

controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 comunica i vizi per scritto al richiedente.

Art. 25 Contrassegno di conformità

¹ Per parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione, il servizio d'approvazione rilascia, contemporaneamente all'approvazione del tipo, un contrassegno di conformità che deve essere apposto in modo indelebile su tutti gli oggetti approvati che entrano in circolazione.

² Gli importatori di parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione devono garantire che l'approvazione del tipo è stata rilasciata, anche se gli oggetti pertinenti sono muniti del contrassegno di conformità.⁶⁶

Capitolo 3: Esame della conformità

Art. 26 Principi

¹ L'Ufficio federale può in ogni tempo ordinare esami della conformità.⁶⁷

² L'esame della conformità è eseguito dall'Ufficio federale sulla base dei giustificativi e dei documenti o in collaborazione con i servizi d'esame competenti.⁶⁸

² L'esame della conformità è eseguito dall'Ufficio federale sulla base di documenti e giustificativi o in collaborazione con il competente organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1.⁶⁹

⁴ Possono essere disposti esami della conformità anche per oggetti immatricolati sulla base di una scheda tecnica, di una valutazione della conformità o di una certificazione della conformità.⁷⁰

Art. 27 Procedura del primo sondaggio per campione

¹ L'Ufficio federale sceglie a caso il modello da esaminare tra un numero di oggetti del tipo interessato oppure incarica l'organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 di effettuare questa scelta.⁷¹

² L'esame della conformità è eseguito secondo le prescrizioni d'esame che erano servite da base per il rilascio dell'approvazione del tipo.

³ Gli esami della conformità disciplinati dalle convenzioni ratificate dalla Svizzera sono eseguiti secondo le prescrizioni d'esame di tali convenzioni.

⁶⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU **1998** 2501).

⁶⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5805).

⁶⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5805).

⁶⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 71).

⁷⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5805).

Art. 28 Esito negativo dell'esame

¹ Se in occasione del primo sondaggio per campione è rilevato che l'oggetto esaminato non corrisponde al tipo approvato, il titolare dell'approvazione del tipo deve comunicare entro 30 giorni all'Ufficio federale se:

- a. riconosce l'esito dell'esame e si impegna ad attuare un'azione di richiamo, controllo e rimessa in stato giusta l'articolo 31b; oppure
- b. chiede un controllo per campione definitivo ai sensi dell'articolo 30.⁷²

² Si procede analogamente anche in caso di esito negativo di un esame straniero della conformità.

Art. 29⁷³**Art. 30** Sondaggio definitivo per campione

¹ Se il titolare dell'approvazione del tipo esige il sondaggio definitivo per campione, l'Ufficio federale fissa, d'intesa con lo stesso, la quantità necessaria di oggetti da esaminare.

² Se l'esito del sondaggio definitivo per campione è negativo, si applica l'articolo 31b.⁷⁴

³ Sono esclusi dal sondaggio definitivo per campione gli oggetti i cui vizi pregiudicano la sicurezza del funzionamento o del traffico.

Capitolo 3a: Misure⁷⁵**Art. 31** Revoca dell'approvazione del tipo

¹ L'Ufficio federale revoca al titolare l'approvazione del tipo se:

- a. le prove, informazioni o oggetti richiesti non sono esibiti entro un termine adeguato; oppure
- b.⁷⁶ l'oggetto non corrisponde al tipo approvato o alle prescrizioni oppure non dà tutte le garanzie di sicurezza, ed entro il termine fissato non è stata presentata domanda di modificazione dell'approvazione o dei documenti esibiti secondo l'articolo 12 né sono stati richiamati, controllati e riassetati gli oggetti del medesimo tipo messi in circolazione o pronti alla vendita.

² In casi gravi l'Ufficio federale può revocare l'approvazione senza fissare un termine.

⁷² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5805).

⁷³ Abrogato dal n. 1 dell'O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5805).

⁷⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5805).

⁷⁵ Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5805).

⁷⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

³ Se al titolare è revocata l'approvazione del tipo, gli oggetti di questo tipo non possono più essere messi in circolazione. L'Ufficio federale lo comunica per scritto alle autorità d'ammissione.⁷⁷

^{3bis} In casi gravi l'Ufficio federale può disporre il ritiro dalla circolazione degli oggetti interessati.⁷⁸

⁴ L'approvazione del tipo rilasciata sulla base di un'approvazione straniera (ad esempio di un'approvazione generale UE) può essere revocata a tutti i titolari, senza procedura secondo gli articoli 27 a 30, se l'approvazione straniera è stata revocata sulla base di un esame straniero della conformità.

⁵ L'Ufficio federale abroga la decisione di revoca qualora venga a cadere il motivo della revoca.

⁶ La revoca dell'approvazione del tipo non tocca i doveri di richiamo, controllo e riassetto.

Art. 31a⁷⁹ Divieto di vendita⁸⁰

¹ L'Ufficio federale può decidere che i veicoli, le parti staccate di veicoli, gli accessori d'equipaggiamento e i dispositivi di protezione non possano essere messi in circolazione se:⁸¹

- a. le prove, le informazioni o gli oggetti richiesti non sono esibiti entro un termine adeguato; oppure
- b. l'oggetto non corrisponde al tipo approvato o alle prescrizioni e se gli oggetti dello stesso tipo messi in circolazione o pronti per la vendita non sono stati richiamati, controllati e riparati entro il termine fissato.

² L'Ufficio federale può informare l'opinione pubblica sul divieto di vendita.

Art. 31b⁸² Richiamo

¹ L'Ufficio federale può ordinare un richiamo sulla base di un esame della conformità o di un'altra constatazione secondo cui un oggetto non corrisponde o non corrisponde più al tipo approvato.

² Una volta ricevuto l'ordine, il titolare dell'approvazione del tipo deve avviare l'azione di richiamo. Egli è tenuto a richiamare, controllare e riassetare tutti gli oggetti dello stesso tipo messi in circolazione o pronti alla vendita.

³ L'azione di controllo e riassetto va effettuata entro 12 mesi dall'ordine ricevuto. L'Ufficio federale è tenuto costantemente al corrente sullo stato dei lavori.

⁷⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5805).

⁷⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5805).

⁷⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU **1998** 2501).

⁸⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5805).

⁸¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5805).

⁸² Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5805).

⁴ L'Ufficio federale può rinunciare a ordinare tale misura ove l'oggetto che diverge dal tipo approvato soddisfi le prescrizioni svizzere.

Art. 31⁸³ Garanzie di sicurezza insufficienti

Se l'Ufficio federale constata che un tipo approvato non dà tutte le garanzie di sicurezza, può ordinare un richiamo o, in casi gravi, un divieto di vendita.

Capitolo 4: Emolumenti

Art. 32⁸⁴ Campo d'applicazione

L'Ufficio federale riscuote per i suoi atti ufficiali emolumenti giusta l'allegato 3.

Art. 33 Obbligo di versare gli emolumenti

¹ Deve versare l'emolumento chi richiede un atto ufficiale giusta l'allegato 3. Gli esborsi sono calcolati a parte.

² Se per un atto ufficiale più persone sono tenute a versare emolumenti, esse rispondono in solido.

Art. 34⁸⁵ Esonero dall'obbligo di versare gli emolumenti

Le autorità e le istituzioni di Confederazione, Cantoni e Comuni possono essere esonerate dagli emolumenti qualora l'atto ufficiale avvenga a loro favore.

Art. 35 Preventivo

L'Ufficio federale informa preventivamente quanti sono tenuti a versare gli emolumenti sull'ammontare degli stessi qualora si tratti di atti ufficiali onerosi.

Art. 36 Anticipo

In casi motivati l'Ufficio federale può esigere un anticipo sugli emolumenti. Se l'anticipo non è effettuato, non si procede all'atto ufficiale.

Art. 37 Supplemento sugli emolumenti

L'Ufficio federale può prelevare supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento giusta l'allegato 3, segnatamente se:

⁸³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2009** 5805).

⁸⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU **2000** 2291).

⁸⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

- a.⁸⁶ gli atti ufficiali, su richiesta motivata del richiedente, eccezionalmente sono trattati in modo prioritario;
- b.⁸⁷ ...
- c. il trattamento amministrativo dei giustificativi richiede un impiego straordinario di tempo;
- d.⁸⁸ ...

Art. 38 Esborsi

Sono esborsi le spese relative a un singolo atto ufficiale, segnatamente:

- a. spese per ricerca di giustificativi;
- b. porti, spese per telefono e fax;
- c. spese per stampati;
- d. spese di viaggio e trasporto;
- e. spese per carburante;
- f. dazi.

Art. 39 Riduzione o condono degli emolumenti

Per motivi importanti l'Ufficio federale può ridurre o condonare gli emolumenti, segnatamente se:

- a. l'atto ufficiale è nel suo interesse;
- b.⁸⁹ dev'essere eseguita una modifica dell'approvazione del tipo senza colpa del richiedente.

Art. 40 Decisione

Su richiesta della persona tenuta a versare gli emolumenti, questi sono oggetto di una decisione formale.

Art. 41 Esigibilità

¹ L'emolumento è esigibile:

- a. con la notificazione alla persona tenuta a versarlo;
- b. in caso d'impugnazione, al momento in cui la decisione su ricorso passa in giudicato.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dall'esigibilità.

⁸⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3310).

⁸⁷ Abrogata dalla cifra I dell'O del 6 set. 2000, con effetto dal 1° ott. 2000 (RU **2000** 2291).

⁸⁸ Abrogata dalla cifra I dell'O del 6 set. 2000, con effetto dal 1° ott. 2000 (RU **2000** 2291).

⁸⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU **2000** 2291).

Art. 42 Prescrizione

¹ Il credito dell'emolumento si prescrive in cinque anni a partire dall'esigibilità.

² La prescrizione è interrotta da ogni atto amministrativo con il quale l'emolumento è fatto valere presso la persona tenuta a versarlo.

Capitolo 5: Disposizioni penali⁹⁰**Art. 43⁹¹****Art. 44** ...⁹²

È punito con la multa, ove non siano applicabili disposizioni penali più severe:⁹³

- a. chiunque fornisce dati inesatti o incompleti nell'ambito della procedura d'approvazione del tipo;
- b. chiunque esegue, senza notificarle, modificazioni di veicoli o oggetti il cui tipo è stato approvato;
- c.⁹⁴ chiunque immette in circolazione un numero di veicoli o telai che superi quello fissato dall'articolo 4 capoverso 3;
- d.⁹⁵ chiunque, in qualità di organo di controllo riconosciuto, non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 17*b* capoversi 2–4.

Capitolo 6: Disposizioni finali**Art. 45** Esecuzione

¹ Per l'esecuzione della presente ordinanza l'Ufficio federale può emanare direttive e istruzioni. In casi speciali può permettere deroghe a singole disposizioni.⁹⁶

⁹⁰ Nuovo testo giusta la cifra II n. 65 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

⁹¹ Abrogato dalla cifra II n. 65 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

⁹² Abrogata dalla cifra II n. 65 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

⁹³ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

⁹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

⁹⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU **2025** 71).

⁹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU **2000** 2291).

² Oltre alla verifica di conformità giusta gli articoli 26 e seguenti, esso può disciplinare la sorveglianza dei veicoli immatricolati.

Art. 46 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati gli articoli 98 a 104 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976⁹⁷ sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli alla circolazione (OAC).

Art. 47 Disposizioni transitorie

Chi, prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, ha iscritto definitivamente per l'approvazione del tipo veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento o dispositivi di protezione, soggiace al diritto previgente. La procedura dell'approvazione del tipo con o senza esame tecnico secondo la presente ordinanza può tuttavia essere applicata già a partire dal 1° luglio 1995.

Art. 47a⁹⁸ Disposizioni transitorie della modifica del 15 gennaio 2025

¹ Gli organi di controllo ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 riconosciuti prima del 1° maggio 2025 per esami secondo l'articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV devono presentare per la prima volta il proprio piano di controllo aggiornato all'Ufficio federale per la verifica della plausibilità entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

² Gli organi di controllo ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 riconosciuti prima del 1° maggio 2025 devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 17a capoverso 3 lettere a e c oppure capoverso 4 entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

Art. 48 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.

⁹⁷ RS 741.51

⁹⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71).

Allegato 1⁹⁹
(art. 3 e 4 cpv. 7)

Veicoli e oggetti che sottostanno all'approvazione del tipo

Sottostanno all'approvazione del tipo i veicoli e oggetti seguenti, fabbricati in serie:

1 Veicoli e telai

- 1.1 Gli autoveicoli e i loro telai, i motoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore, i tricicli a motore, i ciclomotori, i rimorchi e i loro telai.
- 1.2 Fanno eccezione:
 - filobus;
 - veicoli militari giusta l'ordinanza dell'11 febbraio 2004¹⁰⁰ sulla circolazione stradale militare (OCSM), se sono previste deroghe all'OETV¹⁰¹;
 - veicoli di persone che fruiscono di privilegi e immunità diplomatici;
 - rimorchi agricoli e forestali;
 - rimorchi a slitta;
 - monoassi e loro rimorchi;
 - carri a mano provvisti di motore;
 - ciclomotori leggeri;
 - sedie a rotelle con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.

2 Sistemi di veicoli, parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli (art. 4 cpv. 7)

Per l'uso internazionale, il richiedente può chiedere in qualsiasi momento un'approvazione del tipo UNECE, se l'oggetto è stato esaminato secondo la regolamentazione UNECE e la Svizzera ha ratificato il corrispondente regolamento.

- 2.1 Luci e accessori:
 - dispositivi d'illuminazione e di segnalazione ottica obbligatori e facoltativi;

⁹⁹ Aggiornato dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU **1998** 2501), dalla cifra II cpv. 2 dell'O del 6 sett. 2000 (RU **2000** 2291), dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU **2002** 3309), dalla cifra II dell'O del 21 ago. 2002 (RU **2002** 3310), dall'art. 29 cpv. 2 n. 5 dell'O del 29 nov. 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (RU **2002** 4212), dalla cifra I dell'O del 29 mar. 2006 (RU **2006** 1681), dalla cifra II cpv. 1 delle O del 29 nov. 2006 (RU **2007** 95), del 14 ott. 2009 (RU **2009** 5805), dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2013 (RU **2013** 4703), dalle cifre I e II dell'O del 15 apr. 2015 (RU **2015** 1335), dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2016 (RU **2016** 5213), dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 21 nov. 2018 (RU **2019** 325), dalla correzione del 5 feb. 2019 (RU **2019** 517), dalla cifra III delle O del 17 dic. 2021 (RU **2022** 14) e del 22 dic. 2023 (RU **2024** 30) e dalla cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 31).

¹⁰⁰ RS **510.710**

¹⁰¹ RS **741.41**

- dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci;
- dispositivi di protezione contro l'abbagliamento e di modifica dell'effetto luminoso;
- catarifrangenti prescritti.

Fanno eccezione:

- luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipedi e dei loro rimorchi;
- luci di lavoro;
- contrassegni luminosi dei tassi e luci per controllare il tassametro di cui all'articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV;
- luci orientabili dei veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale di cui all'articolo 110 capoverso 3 lettera a numero 5 OETV;
- scritte illuminate della polizia e del servizio doganale di cui all'articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV;
- luci di circolazione diurna di ciclomotori veloci di cui all'articolo 18 lettera a OETV;
- luci gialle di cui agli articoli 120a lettera a e 193 capoverso 1 lettera s OETV;
- luci e catarifrangenti di monopattini autobilanciati, ciclomotori leggeri e sedie a rotelle motorizzate; agli indicatori di direzione lampeggianti si applica il numero 2.2.

2.2 Dispositivi di segnalazione:

- segnale di veicolo fermo (triangolo);
- indicatori di direzione lampeggianti;
- avvisatori acustici obbligatori e facoltativi.

Fanno eccezione:

- indicatori di direzione lampeggianti di velocipedi;
- sistemi di avviso acustico volti ad assicurare l'udibilità dei veicoli (art. 82 cpv. 1^{bis} OETV).

2.3 Altri sistemi di veicoli, parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento nonché dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli:

- silenziatori di ricambio che non sono già stati approvati con il tipo di veicolo;
- catalizzatori di ricambio che non sono già stati approvati con il tipo di veicolo;
- tachigrafi giusta l'articolo 100 OETV;
- carta da stampa per tachigrafi digitali;
- dischi per tachigrafi analogici;
- carte per tachigrafi digitali;
- sensori di movimento per tachigrafi digitali;

- equipaggiamento esterno per la connessione dei tachigrafi a un sistema di navigazione satellitare;
- equipaggiamento di tachigrafi digitali per il collegamento radio per l'individuazione precoce di abusi e manipolazioni;
- contenitori del gas incluse valvole, dispositivi di sicurezza e ancoraggi per il funzionamento del veicolo;
- dispositivi antisdrucchiolevoli riconosciuti come catene per la neve;
- dispositivi di sicurezza per fanciulli giusta l'articolo 3a capoverso 4 dell'ordinanza del 13 novembre 1962¹⁰² sulle norme della circolazione stradale;
- dispositivi obbligatori di limitazione della velocità;
- caschi di protezione per conducenti di motoveicoli e ciclomotori;
- cinture di sicurezza dei veicoli a motore;
- cabine di protezione, telai di protezione e archetti di protezione su veicoli a motore agricoli e forestali;
- ancoraggi per le cinture di sicurezza;
- impianti di radiocomunicazione;
- componenti elettroniche che influiscono sulle caratteristiche concernenti i gas di scarico, il livello sonoro o le prestazioni del veicolo e che non corrispondono al modello approvato per il tipo di veicolo.

Allegato 2¹⁰³
(art. 17c cpv. 1)

Organi di controllo riconosciuti

DTC Dynamic Test Center AG
Route Principale 127
2537 Vauffelin

Fakt GmbH
Grüntenstrasse 3–5
D-87751 Heimertingen

Rappresentato da:
FAKT AG
Burstriet 11
9465 Salez

Istituto federale di metrologia (METAS)
Lindenweg 50
3084 Wabern

Berner Fachhochschule, Hochschule für Technik und Informatik Biel
Automobiltechnische Abteilung
Abgasprüfstelle
Gwerdtstrasse 5
2560 Nidau

Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASTS)
St. Alban-Rheinweg 222
4052 Basilea

Swiss Safety Center AG
Industry Services
Richtistrasse 15
8304 Wallisellen

Eurofins Electric & Electronic
Product Testing AG
Luppenstrasse 3
8320 Fehraltorf

EMC-TESTCENTER AG
Moosäckerstrasse 77
8105 Regensdorf

¹⁰³ Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 71).

QUINEL AG
Elsihof 3
6035 Perlen

Allegato 3¹⁰⁴
(art. 32)

Emolumenti

1 Emolumenti per l'approvazione del tipo di veicoli e telai

L'emolumento ammonta a:

	Fr.
1.1 trattamento amministrativo	200.—
1.2 rilascio dell'approvazione del tipo o della scheda tecnica	100.—
1.3 carta supplementare, complementi, aggiunte e correzioni	200.—

2 ...

3 Emolumenti suppletivi per l'approvazione del tipo di veicoli e telai

L'emolumento suppletivo ammonta per ogni veicolo immatricolato:

3.1 Autoveicoli	5.50
3.2 Rimorchi, motoveicoli e altri veicoli a motore	4.—
3.3 Ciclomotori e veicoli equiparati ai ciclomotori	1.50

Come prova dell'avvenuto pagamento dell'emolumento suppletivo per veicoli a motore e rimorchi serve una marca di controllo che il titolare dell'approvazione del tipo (secondo l'allegato 1 n. 1.1) deve incollare sul rapporto di esame per veicoli. Rapporti d'esame senza marca di controllo sono respinti. Per approvazioni del tipo eseguite volontariamente, non è necessario incollare la marca di controllo sul rapporto di esame.

L'emolumento suppletivo per ciclomotori e per i veicoli equiparati ai ciclomotori è riscosso dal servizio di omologazione presso il titolare dell'approvazione del tipo sulla base di apposite liste (art. 92 cpv. 4 OAC105). L'Ufficio federale può consultare la dichiarazione doganale.

¹⁰⁴ Aggiornato dalla cifra II cpv. 2 dell'O del 6 sett. 2000 (RU **2000** 2291), dalla cifra II dell'O del 21 ago. 2002 (RU **2002** 3310), dalla cifra II dell'O del 10 giu. 2005 (RU **2005** 4193), dalla cifra II cpv. 1 delle O del 29 nov. 2006 (RU **2007** 95), del 14 ott. 2009 (RU **2009** 5805), dall'all. 4 n. II 10 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (RU **2018** 4997) e dalla cifra I dell'O dell'8 set. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 570).

¹⁰⁵ RS **741.51**

4 Emolumenti per le approvazioni del tipo di parti staccate di veicoli, sistemi di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione

L'emolumento ammonta a:

Fr.

4.1	Approvazioni del tipo con validità nazionale	100.—
4.2	Approvazioni del tipo con validità internazionale	300.—
4.3	Elaborazione di un set dati di silenziatori di sostituzione e catalizzatori di sostituzione con una valutazione della conformità o una certificazione della conformità oppure con un'approvazione equivalente secondo la legislazione svizzera al fine di registrarlo sull'approvazione del tipo	
	Per approvazione del tipo elaborata	50.—

5 Emolumenti in funzione del tempo impiegato

Per l'esame amministrativo di giustificativi e documenti l'emolumento varia tra 70 e 120 franchi per ora di lavoro impiegata. Esso dipende dal volume e dalla difficoltà del lavoro e si applica alle prestazioni che non corrispondono al volume ordinario dell'esame.

6 Emolumenti per l'esame della conformità

L'emolumento ammonta a:

6.1	Forfait per esami della conformità della durata fino a 4 ore	500.—
6.2	Per ogni ulteriore ora iniziata	100.—

*Allegato 4*¹⁰⁶

¹⁰⁶ Abrogato dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 29 nov. 2006, con effetto dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

Allegato 5¹⁰⁷

¹⁰⁷ Abrogato dalla cifra II cpv. 3 dell'O del 6 set. 2000, con effetto dal 1° ott. 2000 (RU **2000** 2291).

